

Recensione

FRANCESCO VIOLA*

Una teoria descrittiva del diritto:
U. Breccia, *Discorsi sul diritto. Appunti per un corso di*
“teoria generale del diritto”,
Pacini Giuridica, Pisa 2019

Il libro si presenta nel titolo in veste dimessa. L'autodefinizione di “discorsi sul diritto” è volutamente generica e quella più significativa di “teoria generale del diritto” è ridimensionata dalla più modesta qualifica di “appunti”. Ma bisogna guardare alla sostanza. Certamente non si tratta della teoria generale del diritto nel senso tradizionale, cioè nel senso di una sistematica dei concetti fondamentali dell'ordinamento giuridico (per intenderci nel senso della nota opera di Carnelutti), e neppure di quella che oggi chiamiamo “teoria del diritto”, cioè nel senso dei concetti formali comuni a tutti gli ordinamenti giuridici (per intenderci, nel senso kelseniano o hartiano). L'esclusione dell'una e dell'altra configurazione scientifica non è una scelta libera dell'autore, ma deriva dalla constatazione della loro inadeguatezza di fronte alla realtà del diritto contemporaneo. Tuttavia continuare a riferirsi ad una teoria generale del diritto esprime chiaramente l'intento di gettare uno sguardo complessivo e in qualche modo unitario sull'esperienza giuridica del nostro tempo, anche se nell'ottica civilistica. È una nuova configurazione scientifica, che è post-moderna in quanto il diritto di cui si tratta è tale. Potremmo cercare di accostare questo scritto ad altri testi come, ad esempio, al *Diritto come discorso* di Aurelio Gentili¹ oppure a *Il diritto civile tra legge e giudizio* di Nicolò Lipari². E tuttavia salta agli occhi immediatamente una macroscopica differenza, insieme ad altre che si rivelano ad un esame più attento. Questa teoria del diritto è inclusiva e non è conclusiva.

È inclusiva nel senso di non rigettare aprioristicamente alcuna concezione filosofica, dottrina giuridica o costruzione dogmatica che siano utili a descrivere il diritto come di fatto oggi si presenta. Il testo di Gentili, ad esempio, si schiera sin dall'incipit dalla parte della filosofia analitica del diritto. Ma l'autore è ben consapevole che in questo modo ci si priva di strumenti che sarebbero più adatti a cogliere aspetti del diritto che sfuggono alla filosofia analitica e lo

* Professore emerito di Filosofia del diritto presso l'Università degli Studi di Palermo.

1. Gentili, 2013.

2. Lipari, 2017.

stesso si può dire per altre concezioni filosofiche. In tal modo Breccia privilegia l'oggetto piuttosto che il metodo, cosa che a mio parere è particolarmente raccomandabile quando l'oggetto è complesso e articolato, com'è massimamente il diritto contemporaneo. In tali casi privilegiare il metodo conduce al riduzionismo. Ovviamente – come ben sappiamo – quest'orientamento si tira dietro l'accusa di mancanza di rigore scientifico. Ma Aristotele aveva già avvertito che l'esattezza scientifica da ricercare è quella adeguata alla natura della materia di cui si tratta. E qui si tratta di conoscere il diritto nel suo insieme e non già un elemento del diritto. Una teoria generale è qualcosa di diverso di una teoria della norma giuridica o di una teoria delle sanzioni giuridiche, a meno che non si identifichi il diritto con la norma o con la sanzione. Ma il diritto nel suo insieme è ben più dell'una e dell'altra e dell'una e dell'altra insieme. Per questo io preferisco designarlo come una pratica sociale interpretativa e argomentativa, espressione ancora troppo generica e tuttavia comprensiva. Credo che Umberto Breccia non sarebbe contrario, perché è questa la sostanza del suo libro.

Questa teoria del diritto non è conclusiva. Nonostante le apparenze, questa non è affatto per me una connotazione negativa. Non c'è una sistematica dell'oggetto che pretenda di ingabbiarlo in categorie concettuali ferree e stabili. Come potrebbe mai avere successo un'operazione del genere nei confronti del diritto contemporaneo, ricco di contraddizioni interne, privo di una netta linea di demarcazione dal non-diritto, con uno sviluppo stratificato di tipo alluvionale in cui il passato non è cancellato ma non si armonizza con il presente, e in cui le fonti sono prive di una stabile gerarchia? Per questo giustamente si privilegia l'immagine della rete a quella della piramide e si rifiutano le semplicistiche dicotomie del passato (come quella tra diritto pubblico e diritto privato), preferendo le partizioni interdisciplinari³. La rete non è un modo per catturare il diritto, ma è il diritto stesso che – come fa una rete – offre la possibilità di percorsi e di collegamenti molteplici a seconda delle specifiche finalità cognitive o applicative. Tuttavia l'autore è un moderato, come si conviene ad un giurista, che non è certamente dimentico dello Stato di diritto e del principio di legalità. Tra il tradizionale paradigma unitario e monolitico del diritto e quello post-moderno destrutturato e multipolare, preferisce percorrere la via intermedia delle sistemazioni settoriali, anche se anch'esse continuamente rivedibili⁴. L'esigenza del sistema resta, ma si tratta di un sistema aperto o semi-aperto⁵, non esclusivo appannaggio della scienza giuridica, ma che si va formando con il contributo dell'opera dei giudici quand'essa poggia su una

3. Breccia, 2019, 265.

4. Ivi, 251.

5. Ivi, 232.

creatività ben argomentata⁶. Accanto all'immagine di un sistema fa capolino anche quella dello spazio, dello "spazio giuridico"⁷, che a me sembra ancora più adatta. Il "sistema giuridico" è, infatti, troppo legato allo statalismo giuridico e alla gerarchia stabile delle fonti, mentre lo spazio è una delimitazione del campo in cui sono presenti le norme e le azioni da esplorare e ordinare alla luce di una questione particolare. L'autore ne parla solo in riferimento alla dimensione transnazionale, ma io altrove ho sostenuto che la nozione di sistema giuridico è obsoleta mentre quella di spazio giuridico è emergente. Un sistema aperto fa acqua da tutte le parti.

Cercherò ora di ripercorrere a volo d'uccello la distribuzione della materia trattata, guardando le cose dall'alto e da lontano. Per guardarle da vicino dovrei essere un giurista, ma non lo sono e questo mi pone in una condizione d'inferiorità, ma devo comunque fare il mio mestiere. La distribuzione della materia in questo caso è una chiave di lettura particolarmente eloquente. Le due parti dell'opera sono dedicate la prima alle ragioni del diritto e la seconda ai ragionamenti nel diritto. Nell'epoca del pluralismo l'appello alla ragione è l'unica risorsa se si vuole sfuggire all'autoritarismo. È un atto di fiducia nell'uomo e nella sua più elevata prerogativa. Ma Umberto Breccia mette un punto interrogativo nell'uno e nell'altro caso. Cosa significa? Per capirlo bisogna leggere tutto il libro. Significa forse che vi sono tanti tipi di ragione e, quindi, di ragioni e tante forme di ragionamento giuridico? Certamente vuol dire anche questo⁸, ma non soprattutto questo. Più in profondità vuole esprimere il dubbio che la ragione riesca alla fin dei conti veramente a prevalere nel diritto. C'è qui un esplicito riferimento al detto di Pascal: «E così, non potendo far sì che ciò che è giusto fosse forte, si è fatto sì che ciò che è forte fosse giusto» (*Pensieri*, n. 285). Ma l'autore rifugge da queste affermazioni drastiche. Il suo dubbio è pervasivo fino al punto che sono tentato di definire la sua "una teoria dubitativa del diritto", cosa che fa meglio comprendere il suo carattere non conclusivo dianzi notato. Certamente "teoria dubitativa" sembra essere un ossimoro. Le teorie si elaborano per fugare i dubbi. Solo le filosofie possono sopportare i dubbi in quanto incessantemente riflettono criticamente su se stesse. Ebbene, credo proprio che questa teoria del diritto sia consapevole della necessità di tener conto della dimensione filosofica, a differenza del passato che ha inseguito l'ideale della scientificità della giurisprudenza fino alla sua estrema purezza. Ma ciò è stato possibile – come s'è detto – per il primato del metodo sull'oggetto. Tuttavia l'universo giuridico non è un oggetto scientifico⁹. Non solo in

6. Ivi, 236. Sullo sconfinamento di campo dei giudici nella scienza giuridica cfr. ivi, 85.

7. Ivi, 250.

8. Ivi, 30.

9. Ivi, 86.

ragione della sua contingenza, mutevolezza e multiformità, ma soprattutto in ragione del suo stesso essere o della sua stessa natura.

Il coleottero (cioè, fuor di metafora, la norma o la sanzione o l'istituzione) è un oggetto scientifico, ma la realtà o l'essere non sono oggetti scientifici, e forse neppure propriamente "oggetti", ma sono problemi filosofici. Certamente non si può risolvere in modo scientifico il rapporto tra l'essere e il divenire o quello tra l'uno e il molteplice. Si tratta notoriamente di problemi filosofici mai definitivamente risolti o risolvibili, ma interrogarsi su di essi è ciò che veramente conta, come d'altronde ha ribadito Wittgenstein stesso. Il diritto nel suo insieme appartiene a questo tipo di problemi, com'è tra l'altro dimostrato dal posto che in esso ha l'analogia¹⁰, mentre la scienza poggia sull'univocità dei suoi concetti. Quando la giurisprudenza ha inseguito l'ideale o l'ideologia della scientificità, ha corso il grave rischio di smarrire il senso del diritto.

Di tutto ciò mi sembra di capire che Umberto Breccia sia pienamente consapevole. Non mi riferisco tanto alle copiose citazioni di opere filosofiche delle più diverse e opposte tendenze, perché questo vezzo si sta diffondendo tra i giuristi e non per caso. Come si sa, nel passato il giurista lasciava accuratamente fuori dalla porta la speculazione filosofica, cosa che ha costretto i filosofi del diritto ad una vita magra, mentre oggi il giurista tende a sviluppare da sé la riflessione filosofica. È meglio così, anche se la vita del filosofo del diritto continua ad essere magra¹¹. Ma l'autore non pretende certamente di esibire una sua filosofia del diritto. Eppure nella prima parte del volume, quella più filosofica, presenta il diritto proprio come un problema filosofico in ragione della sua natura duale, proprio come sostiene Robert Alexy. Infatti una natura duale (essere e divenire, anima e corpo, soggetto e oggetto) è proprio ciò che chiama in causa un problema filosofico. Il diritto è un oggetto filosofico, come già aveva capito Ulpiano.

La doppia vita del diritto è illustrata da Umberto Breccia nella sua ricca varietà di espressioni, che vanno ben al di là della famosa distinzione di Savigny tra l'elemento politico e quello tecnico del diritto. Il diritto è fatto ed è al contempo anche valore. È fatto¹², perché un diritto inefficace non serve a nulla. È valore, perché contiene in se stesso una promessa di giustizia, anche se spesso non mantenuta. Ma anche il fatto a cui il diritto si appella non è univoco. Si tratta di un fatto della natura nel senso di Ulpiano o di un fatto sociale nel

10. Per inciso noto che l'autore parla dell'analogia solo come metodo interpretativo (ivi, 365), mentre a mio parere nel diritto l'analogia è pervasiva nel senso che ha un carattere strutturale ed epistemologico. Ed è questo un piccolo appunto che mi permetto fare.

11. D'altronde, se i filosofi del diritto continueranno ad occuparsi soltanto di bioetica, di ecologia, delle coppie omosessuali, di multiculturalismo e di immigrazione, l'invasione di campo dei giuristi sarà sempre più giustificata.

12. Ivi, 97 ss.

senso di Searle? Si tratta dei vincoli naturali della ragione nel senso di Hart oppure di una credenza psicologica nel senso di Ross? Nessuna di queste ipotesi può essere esclusa. Ognuna ha qualcosa di fondato, ma è difficilmente armonizzabile con le altre. Su questo sono pienamente d'accordo. Sono invece molto perplesso sull'inserimento della problematica del diritto naturale nella parte dedicata al diritto come fatto e al naturalismo giuridico¹³ senza notare che questa tensione fra fatto e valore è interna allo stesso diritto naturale, a cui non basta essere giusto per essere in forza, mentre al diritto positivo non basta essere in forza per essere giusto. È corretto definire il Mefistofele del *Faust* un diavolo giusnaturalista¹⁴, che si appella al "diritto che è nato con noi" contro i vincoli artificiali creati dal potere, ma bisognerebbe anche precisare che si tratta di un giusnaturalismo hobbesiano che ha il suo antecedente nella Sofistica. Anche il diritto naturale si dice in molti modi. Sull'altra sponda del diritto naturale c'è il "fatto normativo"¹⁵, a prima vista un ircocervo, eppure una presenza necessaria se si vuole guardare il diritto come emergente dal mondo della vita e delle pratiche sociali.

Come s'è già detto, il diritto è anche valore. Umberto Breccia, come me, è infastidito dalla attuale retorica dei valori¹⁶, che si prestano ad essere intesi nei modi più diversi e anche a celare gli interessi più inconfessabili. Il valore porta in sé il marchio della soggettività (qualcosa ha valore per qualcuno), mentre il concetto di bene, di cui ha preso il posto, ha pretese universali. Non è un caso che all'ascesa del valore si accompagni la discesa del bene comune. Tuttavia nell'epoca del pluralismo è necessario che vi sia almeno un minimo di comunanza se non si vuole trasformare la vita sociale nel conflitto incessante tra tribù contigue. Non stupisce, pertanto, l'attuale progressiva rilevanza del diritto, ma a condizione che i suoi valori siano neutrali. Quindi anche i valori, come i fatti, possono essere intesi in molti modi. L'autore identifica questi valori neutrali del diritto nella verità (rilevante per le questioni di fatto), nella validità (rilevante per le questioni di diritto), nella certezza e nella legalità/giustizia. C'è però da chiedersi se veramente esistano "valori neutrali" e se anche quest'espressione non sia un ossimoro, che nasconde in realtà la neutralità rispetto ai valori con il metterli tra parentesi. Ora, a parte la mia convinzione che anche i valori formali non siano affatto neutrali, con il costituzionalismo certamente non si può più affermare che i valori del diritto siano soltanto quelli formali, cosa di cui ovviamente Umberto Breccia è pienamente consapevole. Egli giustamente nota che il diritto si è fatto poroso nei confronti dei valori etici del non diritto e che v'è una tensione tra giustizia come *Gerech-*

13. Ivi, 103-7.

14. Ivi, 39.

15. Ivi, 127.

16. Ivi, 140.

tigkei e giustizia come *Richtigkei*¹⁷. Ma sta di fatto che i valori costituzionali sono diritto a tutti gli effetti.

La natura duale del diritto non si ferma qui. Non solo il rapporto tra diritto e non diritto non può più intendersi come una dicotomia, ma così è anche, a partire dal diritto romano, per il rapporto tra *lex* e *ius*, che ora si pone nei termini già chiaramente illustrati da Kaufmann: «La legge non è ancora la realtà del diritto, è solo un grado, certamente necessario, del cammino verso la realizzazione del diritto. La legge è una norma generale per la molteplicità di casi *possibili*, il diritto invece decide su una situazione *reale* qui e ora»¹⁸. Ciò vale anche per la scienza giuridica, che passa – come notava Geny – dall’interpretazione della legge all’interpretazione del diritto. Ed infine c’è anche una tensione tra diritto e diritto, del diritto rispetto a se stesso¹⁹ e di una sfera del diritto rispetto ad un’altra o alle altre²⁰. Questo è un tema particolarmente interessante, su cui qui purtroppo non ho il tempo di soffermarmi. Il diritto, che è deputato a risolvere i conflitti sociali, genera spesso conflitti al suo stesso interno e, quindi, deve dotarsi di strumenti autocorrettivi, che non sempre riescono ad evitare che vi siano casi giuridici “tragici”, cioè esenti da una ferita giuridica comunque siano risolti.

Come si può notare, questa teoria generale è volta a dire le cose come stanno senza infingimenti o difese d’ufficio. A mio parere questo è un esempio paradigmatico di teoria descrittiva del diritto in senso fenomenologico. Com’è noto, oggi nell’ambito del giuspositivismo analitico fiorisce il descrittivismo, ma si tratta di una finzione. In realtà le descrizioni sono spesso precedute da valutazioni su ciò che nel diritto v’è di rilevante e di paradigmatico. Prima si sceglie ciò che è rilevante e poi lo si descrive, credendo di esibire una teoria descrittiva del diritto. Ma Umberto Breccia riesce a produrre ciò che ritenevo impossibile, cioè una descrizione veramente e radicalmente descrittiva. Non ci sono soluzioni conclusive, ma un’acuta sensibilità per la complessità dei problemi, sostenuta da una fiducia nella legalità che non si traduca in un diretto appello ai valori²¹. Aggiungo, infine, che l’autore sa bene che tutte queste tensioni bipolari, a differenza di quelle teoretiche, hanno luogo nel campo della ragion pratica, che tende a tradursi in campo giuridico come ragione procedurale, anche se mi sembra che dubiti che riesca sempre ad essere “puramente” procedurale²². Ma ciò che importa è che nel campo pratico in ogni caso bisogna decidere, cioè fare una scelta,

17. Ivi, 159.

18. Kaufmann, 1977, 157.

19. Breccia, 2019, 178.

20. Ivi, 197 ss.

21. Ivi, 212.

22. Ivi, 27.

sciogliere una tensione almeno provvisoriamente, riservandosi il diritto ad una futura revisione argomentata.

Ora mi occuperò della seconda parte, quella sui ragionamenti nel diritto. Qui abbondano i riferimenti alla giurisprudenza e questo mi mette in difficoltà, ma si affronta un tema che mi sta molto a cuore, quello dell'interpretazione e dell'argomentazione giuridica. Ancora una volta la distribuzione espositiva della materia parla chiaramente. Mi ha subito colpito, infatti, la precedenza che Breccia dà al ragionamento rispetto all'interpretazione, cosa non certamente usuale. Di solito la teoria generale del diritto e le introduzioni ai manuali di diritto, dopo aver trattato delle fonti del diritto, passano subito all'interpretazione. E lo si capisce bene nell'ottica del diritto codificato: prima stabilire quali sono i testi ufficiali e poi come si debbono interpretare. Ma nell'ottica del diritto post-moderno, del costituzionalismo e dell'ascesa del diritto internazionale²³, cioè laddove non v'è una gerarchia delle fonti fissata una volta per tutte e laddove le fonti materiali hanno un ruolo che insidia quello delle fonti formali, bisogna – come nota l'autore – ragionare sulle fonti²⁴.

Intorno agli anni Settanta del secolo scorso mi sono reso conto che l'interpretazione era un tema cruciale per la comprensione del diritto, tema che allora era molto trascurato. Oggi, se potessi ritornare indietro nel tempo, cosa che tutti noi desideriamo vanamente, partirei dall'assunto che il tema cruciale è divenuto quello dell'argomentazione giuridica. Anche l'interpretazione è divenuta una pratica argomentativa a tutti gli effetti. Com'è ben noto, nel diritto tra interpretazione e argomentazione c'è sempre stato un circolo virtuoso: per interpretare bisogna argomentare e per argomentare si parte sempre da un'interpretazione. In questo circolo, quindi, l'interpretazione, che è vincolata ad un dato positivo, è il punto d'avvio e il termine, in quanto l'argomentazione si deve piegare alle sue finalità, che poi sono quelle del vincolo normativo. Ma ora di fatto non è più così. Umberto Breccia – con una certa apprensione – nota che il concetto stesso d'interpretazione s'è andato smarrendo: si finge che vi sia una fonte normativa da interpretare e si finge che la sua interpretazione sia controllabile sul piano argomentativo²⁵. Tuttavia io sono molto meno preoccupato di quanto lo sia Umberto Breccia, sicuramente perché non sono un giurista.

Come s'è già detto, i metodi devono adattarsi al loro oggetto di applicazione e ciò ovviamente vale anche per l'interpretazione. Essa va alla ricerca di significati normativi, ma questi vanno cercati dove effettivamente si trovano. Ed oggi i contesti assumono un'importanza pari ai testi. Per "contesti" intendo non solo le relazioni tra i testi, che in una configurazione a rete sono

23. Ivi, 273.

24. Ivi, 230.

25. Ivi, 347.

suscettibili di un'infinità di varianti o di combinati disposti, ma anche la cultura giuridica e sociale sottostante. È sempre stato così, persino nell'epoca della codificazione, con la differenza di un'uniformità che oggi è venuta meno nella società e, conseguentemente, anche nel diritto. La causa dell'attuale sottodeterminazione dell'interpretazione letterale sta tutta qui²⁶. Il diritto, come l'uomo, non è un'isola. La teoria pura del diritto, nonostante i giustificati apprezzamenti dell'autore, è un'autopsia che presuppone la morte del suo oggetto.

Per limitarci al diritto, è sotto gli occhi di tutti quanto esso sia diventato plurale. Parlare di legge giuridica vuol dire oggi riferirsi ad un genere e non ad una specie, perché i principi²⁷ e le clausole generali²⁸ hanno assunto un'importanza non rare volte uguale alle regole che hanno – come si dice – forma di legge. Queste ultime a loro volta si presentano come prodotti semi-lavorati che, volenti o nolenti, affidano al giudice il compito di proseguire una deliberazione politica incompiuta. L'attivismo giudiziale è causato dal legislatore, a volte esplicitamente voluto, ed è per il giudice un modo per tirarsi fuori dai dubbi²⁹. Sono tutte notazioni ampiamente sviluppate nel nostro libro, supportate da esempi normativi e giurisprudenziali che suscitano tutta la mia invidia. È evidente che quanto più si assottiglia la compiutezza del testo legislativo, tanto più interpretare e argomentare si avvicinano tra loro sino a diventare la stessa cosa. In questo vado ben oltre le descrizioni della prassi giuridica che troviamo nel libro di Umberto Breccia, il quale è giustamente preoccupato che il vincolo normativo ne esca vanificato del tutto. Ma, se dobbiamo descrivere, bisogna farlo sino in fondo.

La pratica del diritto va dal particolare al generale per ritornare al particolare. È attivata dal caso concreto che spinge alla ricerca delle risorse normative da applicare. Questo percorso, che sembra semplice, in realtà – come hanno rilevato i teorici dell'ermeneutica giuridica – è un continuo andirivieni tra particolare e generale. In questo processo vari tipi di operazioni logiche e deliberative sono posti in essere, sicché nella sostanza si passa dall'indeterminato al determinato. Come l'autore nota, nel diritto c'è una duplice indeterminatezza: quella del diritto nel suo insieme e quella di ciascuno dei fattori normativi che lo compongono³⁰. L'indeterminatezza non si può stabilire a priori, ma è relativa al caso da giudicare o all'azione da compiere. La costituzionalizzazione della persona umana ha accentuato il particolarismo e, quindi, accre-

26. Ivi, 360.

27. Ivi, 278 ss.

28. Ivi, 304 ss.

29. Ivi, 391. L'autore attribuisce molta importanza al famoso art. 4 del Codice napoleonico (che vieta al giudice di rifiutarsi di giudicare invocando il presunto silenzio o l'oscurità della legge, sotto pena di ritenerlo colpevole di denegata giustizia).

30. Ivi, 276.

sciuto l'indeterminatezza. Le persone non sono una specie. Di conseguenza il passaggio dall'indeterminatezza alla determinatezza delle norme, cioè alla regola del caso concreto, si configura come un vero e proprio processo di positivizzazione. Il diritto è un processo di positivizzazione. Quindi bisogna prendere definitivamente congedo dall'immagine di un diritto già compiuto sul piano normativo.

Per queste ragioni, pur ribadendo la mia approvazione (per quello che vale) della precedenza del tema dell'argomentazione giuridica, avrei invece messo la trattazione dell'applicazione prima di quella dell'interpretazione, capovolgendo in tal modo del tutto la distribuzione tradizionale della materia. D'altronde nel testo ci sono elementi che suggeriscono e supportano questa mia opinione, come tra l'altro la pregevole trattazione dei casi di mutamento repentino del diritto vivente e dei suoi effetti sui diritti e sulle aspettative dei consociati³¹. Ma l'autore, che pur assume una posizione intermedia tra il letteralismo e il creazionismo arbitrario³², è a ragione preoccupato dello smarrimento della legalità. Tuttavia bisogna tener conto del passaggio da una legalità formale ad una legalità sostanziale, che rappresenta un vero e proprio "salto di continuità"³³. È vero che il diritto contemporaneo è denso di contrasti e di incognite³⁴, ma – come Breccia – anch'io ho fiducia nella ragione³⁵, che nel campo pratico si presenta nelle vesti della ragionevolezza, di cui oggi attendiamo una più stabile tipicizzazione.

In conclusione, questi "appunti" prefigurano una teoria generale del diritto, che sia al contempo inclusiva, non conclusiva, dubitativa, descrittiva, argomentativa e sempre incompiuta, cioè con alla fine delle pagine bianche³⁶.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- GENTILI Aurelio, 2013. *Il diritto come discorso*. Giuffrè, Milano.
 KAUFMANN Arthur, 1977, «Gesetz und Recht». In *Rechtsphilosophie im Wandel. Stationen eines Weges*. Athenäum-Verlag, Frankfurt a.M.
 LIPARI Nicolò, 2017, *Il diritto civile tra legge e giudizio*. Giuffrè, Milano.

31. Ivi, 408 ss.

32. Ivi, 413.

33. Ivi, 247.

34. Ivi, 439.

35. Ivi, 340.

36. Ivi, 431.